

DOCUMENTI

I

De fideli aestimatione terragiorum facienda

Ad hoc, cum aestimationibus terragiorum, et percipiendis exinde victualibus, predicti fideles nostri, tam ab officialibus nostre Curie, quàm a Baronibus reputēt plurimū se gravatos, in eo, videlicet, quod in estimationibus ipsius viri minus idonei statuuntur, et preceptionibus predictorum victualium maiori mensura utuntur. Super hoc opportuno remedio providentes, volumus, et praecipimus, quod terragia terrarum nostrae Curiae, et Baronum ipsorum, debito, et convenienti tempore, per probos, et sufficientes, et idoneos viros, ad hoc statuendos per officiales nostrae Curiae, et Barones eosdem, prout ad unumquenque eorum spectaverit, diligenter, et fideliter aestimentur: et victualia propter debita recipiantur ad generalem salmam, qua generaliter utuntur, et non ad maiorem. Et quod si aliqui contrarium attentabunt, sic per nostram Curiam poena debita punientur, quod alijs cedet ad damnum, et alijs ad terrorem¹.

II

De uno tumino, et cantario

Decens est, ut, qui una fide iunguntur, in honoribus participant, et honor vivendi mensura debita confirmetur. Considerantes itaque, quanta nostri Siciliae sustinuerunt incommoda propter diversitatem tumimorū, ad quorum mensuram victualium consistat commercium, et ponderum : quorum libramento ponderantur, quæ consistunt, in pondere: Maiestas Regia, quæ cupit inter subiectos æqualitatem servare, huius constitutionis nostræ tenore decreuti, quòd tuminus unius mensuræ, et cantaræ, et pondera unius ponderis: citra flumen Salsum per totam Siciliam observetur : tuminis ad tuminum, videlicet civitatis Syracusarum, et cātarij, et pondera unius ponderis citra flumen Salsum, ad modum civitatis Messanæ, ab ipsis tantum alia dirigantur per homines universitatum ipsarum: ad ipsam tantum mensuram, et ponderationem siat: Et mensuratio victualium, et ponderatio inter contrahentes. Sint itaque tumini ipsi signati signo victricis aquilæ: nobis, ex materna successione, cœlesti provisione concesso: sine aliquo iure Curiae exsoluendo.nullus

¹ Raimundettam R., *Regni siciliae Capitula*, Venetiis, 1573, Biblioteca universitaria di Padova, A.69.a.57, *Constitutiones Immunitatum editae per illustrem dominum Iacobum*, Cap. LXII, p. 20.

alius tuminus sit cum ferro. eis tumino, et pondere utantur Comites, Barones, feudatarij terram habentes, et personæ cæteræ ecclesiasticæ publicæ, vel privatæ : in terris vero, et locis Siciliae, ultra flumen Salsum, mensura et pondera, quibus utuntur Panhormitani cives, præcipimus observare: et, qui fecus fecerit, præter indignationē nostram, libram unam auri purissimi fisco nostro componat. hanc igitur constitutionem vires habere volumus post lapsus duorum mensium a tempore insinuationis eiusdem².

III

De mensura perceptionis terragiorum

Statuimus, quòd Barones, et domini terrarum recipiant, et recipere debeant corum terragia, non ad grossum tumminum Baronis, vel domini, fed ad generalē, et iustam mensuram. Et, ne ex diversitate mēsurarum, quibus in diversis Siciliae partibus diversimode utebātur, de mēsurā ipsa generali, et iusta, aliqua dubitatio oriatur: Ordinamus, et volumus, q(uae) in Sicilia duo tñ tūmini habeātur : videlicet, unus citra flumen Salsum, et alius ultra flumen Salsum. Sed citra flumen Salsum tumminus Syracusensis, et ultra flumen tumminus Panhormitanus : sicut iam fuerat ordinatum. Si vero aliquis contrafecerit, tanquam redarguens de falsis mensuris, pœnam duodecim unciarum incurrat³.

IV

Mesuratores detineant tuminos iustos et approbatos sine malitia

Item quod praedicti mesuratores debeant habere et detinere tuminos iustos et approbatos, et mesurare ipsa victualia bene et iustè sine aliqua malitia dolo et fraude tenendo semper tuminum rectum tempore mesurationis, et si in dolo et fraude aliquis inventus fuerit, penam fustigationis irremissibiliter patiatur⁴.

² Ivi, *D. Federici Tertii Constitutionum Regalium*, Liber secundus, Cap. XX, p. 32.

³ Ivi, *Federicus Capitula alia eiusdem domini nostri. Regis Federici Tertii, edita in generali colloquio apud placeam celebrato XX octobris VI inditione*, cap. XLII, p. 40.

⁴ Raymundettum R., *Regni siciliae Pragmaticarum sanctionum*, Panhormi, 1576, Biblioteca Centrale Giuridica di Roma, Tomus secundus, Titulus XI, Pragmatica I, paragrafo XII, p 138.

V

De mensura victualium

Ut fraudibus, quæ ob mensuræ diversitatem fieri solent, obviamus, decrevimus, a flumine Salso citra mensuram unam et eandem esse, et mensuræ Panhormi conformem. Sitque Panhormi mensura locis, et alijs omnibus vallis Mazariæ exemplar, a flumine Salso ultra in vallibus Deminæ, et Nothi mensura grandis : una et eadem sit iuxta mensuræ Cathaniensis exemplar⁵.

VI

Habentes gratiam sine concessionem tractarum generaliter super portubus intelligantur taxi++ posse extrahere ad mensuram generalem vallis Mazariæ, nisi in eorum privilegijs sine expressa mentio de salma grossa

Ad evitandam omnem altercationem, quæ contingere posset cum assignatarijs, prout aliquando iam contigit ex eo, quòd multi ex eis habent sua privilegia dictantia quòd possint, extrahere ad mensuram generale vallis Mazariæ per totum Regnum et aliqui ex eis vadunt ad extrahendum in valle Noti aut valle nemorum in quibus est salma grossa, quæ excedit generalem in viginti procentenario, volumus et mandamus quòd quelibet gratia five assignatio quæ fiet cuicūque persone super omnibus portubus, intelligatur de salma generali, nisi in eorum privilegijs fieret expressa mentio de salma grossa, et quod illitales non possint extrahere nisi de Valle Mazariæ non obstante quovis privilegio aut provisione in contrarium facta, nisi dicta eorum assignatio esset in certa parte, aut inspetiali et determinato oneratorio, in valle Noti, aut nemorum designata⁶.

VII

Mensura tumuli in valle Mazarie sit equalis in omnibus locis a Civitate Cefaludi usque ad terram Licate

Item quia in aliquibus terris vallis Mazarie mensura tumuli est maior quam mensura Licate Agrigenti Xacce et Mazarie volumus mandamus, et ordinamus quod a Civitate

⁵ Raimundettam R. *Regni Siciliae Capitula*, op. cit., *Capitula illustrissimi ac serenissimi D. D. regis Alphonsi in Regno Siciliae*, Cap. XXV, p. 128.

⁶ Raymundettum R., *Regni siciliae Pragmaticarum sanctionum*, op. cit., Tomus secundus, Titulus XI, Pragmatica III, paragrafo IX, p. 150.

Cefaludi usq(ue); ad dictam Terram Licate omnes uti debeant mensura tumuli simili et equalis tumulo unius ex dictis oneratorijs dictique tumini oneratoriorum affinari et scandallari debeant cum patrono et tumulo consueto measure Agrigenti et pariformiter in vallibus Noti et Nemorum sit ubique una mensura idest mensura Civitatis Cataniae⁷.

VIII

Ordeum in valle Mazariae vendatur ad mensuram sine salmam grossam

Item quia in aliquibus Terris et oneratorijs Vallis Mazariae ordeum solet vendi ad mensuram salme grosse et in aliquibus ad mensuram generalem, volumus mandamus quòd deinceps ubique vendatur ad salmam grossam⁸.

IX

In omnibus terris et locis vallis Mazarie eadem sit mensura tumuli frumentorum et salma generalis, ordeorum vero sit salma grossa more solito

Item perciò che la differenza del tumino del formento in val di Mazzara, massime nella Terra di Trapani dona gran confusione fra li venditori et li compratori et ogni giorno ne nasceno dibattiti et questioni tanto per levare la detta differenza di più a meno, quanto per servitio della Regia Maestà et beneficio della republica del detto Regno et evitare le questioni et dibattiti predetti, lo detto mastro Portolano ha ordinato et per tenore del presente capitulo ordina che per tutte le Città, Terre, et luoghi di val di Mazzara sia un tumino seu misura giusta et corrispondente alla salma generale salvo lo tumino dell'orgio, che sia alla salma grossa come si ha sempre costumato secondo val di Noto. Nicolaus idem⁹.

X

Mensuratores sua tumina habeant infla ut decet sub pena infrascripta

Item per evitare molte fraudi, che si potrebbero fare per cagione delli tumini, che tongono li mesuratori vuole ordina comãda lo detto mastro Portolano che nissuno

⁷ *Ivi*, Titulus XI, Pragmatica III, paragrafo XIII, p. 152.

⁸ *Ivi*, Titulus XI, Pragmatica III, paragrafo XV, p. 152.

⁹ *Ivi*, Titulus XI, Pragmatica III, paragrafo XXXIII, p. 162.

mesuratore possa ne debbia tenere tumino seu misura di formëto, che nõ sia giusta et vertatera, li quali debbiano aggiustare et scandagliare di quattro in quattro mesi con il tumino della pietra della università in presentia delli giurati et Viceportolano del porto, et etiam delli acatapani, li quali tumini siano sigillati con lo sigillo del detto magnifico mastro Portolano et acatapani, et se per caso ne faranno lo cõtrario, siano tenuti tali inobedienti mesuratori, trovandosi massime tumino falso, in pena di perdere la mano senza nulla mercè. Nicolaus idem¹⁰.

XI

Quod de aequalitate mensurarum cap. XXV regis Alphonsi observetur

XVII Item in lo ditto regno e una grandi abusioni di mensuri perchi in omni locu teninu diversi misuri di chi si causa grandi detrimento a li regnicoli a la qual cosa es provisto per li capitoli di lo regno maxime per uno edito di la divina memoria del rey don alfonsu lo quali capitolo no si ha in tutto observato perchi alcuni citati et terri di lo regno non hanno voluto justari loro mensuri secundo la forma di ditto capitolo pretendendo privilegij consuetudini oy possessioni di potirisi loru videsmi ajustari loru mensuri: pertanto si supplica si hagiano di servari tutti capitoli et quilli citati terri et lochi di lo regno chi su in possessioni di justarisi li mensuri non siano ammosi di loro possessioni ma digiano loro mensuri fari tutti equali juxta la forma di ditto capitolo nullo prejudicio generato a li parti chi pretendino tali citati terri et lochi di lo regno non si potra ajustari li mensuri preditti ma divirili fari ajustari in li chitati juxta la forma di dicto capitolo et cui contravenissi a la presenti ordinacioni sia in pena di docati milli pro qualibet contraventione et altri peni reservati in lo arbitrio di lo vicere di lo dicto regno et li persuni vili comu su fondacari tavernari et altri simili chi tenissiro loro mensuri altramenti chi secundo la forma di lo presenti capitolo siano in pena di la frusta et stari dui anni in galera.

*Auditis civitatibus et alijs quorum interest prorex providebit oportune*¹¹.

¹⁰ Ivi, Titulus XI, Pragmatica IIII, Paragrafo XLIX, p. 166.

¹¹ Spata J., *Regni Siciliae recensione Francisci Testa Addenda*, Panormi, 1865, *Capitula Regni Siciliae, Ferdinandus II Capitulum Regni Impetratorum Anno MDIX*, p. 68.

XII

De mensura cannae, et quomodo debeat mensurari

Carolus etc.

Ioanna etc.

Vicerex etc. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, et Nobilibus Regni eiusdem officialibus etc. Però che vertendo fra lo Magnifico Consolo de Pannieri della Città di Palermo, et essi Pánieri ex una, et lo magnifico Cōsolo, et Nazione Catalagna essistente in detta Città, parte ex altera, certe liti, et questioni sopra la misura della canna alla stretta , et alla larga, et lamentandosi le parti d'alcuni aggrauij che per l'una et l'altra si faceano nel misurare, et canniare delli panni, che si vendeano in la detta Città in misura larga, nel darsi l'avantaggio, et misurare con li pulzeri, et per essere il Sapone alcune volte piu grosso ò piu picciolo. Alche volendo noi per il servitio della Maestà Cesarea, et publico beneficio di detta Città obviare, tanto per l'indennità della Regia Corte, come per sedar' esse parti, et levare ogni dubietà, che per l'avenire potesse nascere, Havemo, con deliberatione del Sacro Regio consiglio, de certa nostra scientia, deliberate, et consulto, auctoritate Regia, qua fungimur, per praesentem nostram sanctionem, ordinationem, et Pragmaticam, omni futuro tempore valituram, sancito, statuito, et ordinato, che decretero la canna generale, si habbi ad intendere, et sia di Palmi otto, del modo et forma, che al presente è, et la misura larga, si habbia d'intendere la predetta canna di palmi otto : et di piu in luoco delli detti Polzeri sia uno quarto di palmo, piu della detta canna generale d'avantaggio, et per non essere li negotianti, et mercadanti defraudati ordiniamo, et comandiamo, che s'habbia da fare una stampa di bronzo seu ramo, con l'Armi della Città, dentro la quale debbia stare alla parte di sotto, il Sapone, con il quale si haverà da segnare detto panno, di forma tale, che mettendola detta stampa alla punta della Canna, et segnando lo panno con detto Sapone, che sarà dentro detta stampa, habbia d'avanzare per ogni canna generale, uno quarto di palmo giusto, ne piu ne manco, taliter, che lo segnale, che sarà detto Sapone, sia inclusivè in lo detto quarto di Palmo, con il quale, s'habbia di misurare, et canniare tutti li panni, che si venderanno alla detta misura larga, et chi contravenirà, sia in pena de fiorini mille fisco Regio applicanda, tante volte, quanto contravenirà : et cosi vi comandiamo, che debbiate la presente nostra Pragmatica sanctione, statuto, et ordinatione, et omnia in eo contenta omni futuro tempore ad unguem essequire, et osservare, et fare per quos decet inviolabilmente osservare, nullo tamen per presentem preiudicio generato, privilegij, et sententijs dictorum Consiliariorum, quoad alia spectantia, et pertinētia, tam ad officium dicti Consulatus, quàm ad mensurationem pannorum, quatenus praesenti Pragmaticae non repugnent,

et non si faccia lo contrario per quanto la gratia Regia tenete cara, et sub poenis praedictis. Dat. Messanae die XXVII. Iulij. II. Indictionis 1529.
II Duca di Monteleone¹²

XIII

Quòd pondera, et mensurae fint in toto Regno aequalia, et uniformia

In questo Regno li pisi, e misure sono varie; del che ne resultano molti inconvenienti: perciò si supplica a vostra Eccellenza si degni comandare, che tutti li pesi, et misure delle Città, e Terre del Regno, debbiano essere uguali, e conformi; dummodoche non sia prejudicio delli Creditori di quello, che devono havere del passato: et reducendosi la salma del frumento alla misura generale nelli porti, e caricatori del Regno, dove è la salma grossa, lo nuovo imposto, et li grani, che si pagano, si habbiano da pagare per ogni venti tummina di frumento, come è solito.

Protonotarius

Si faccia pragmatica generale senza prejuditio di creditori, et di terzi.

Antonino Xibecca Protonotaro¹³

XIV

De ponderum, et mensurarum aequalactione

Philippus, etc.

Vicerex, et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, et Nobilibus Regni ejusdem, Magistro justiciario, Praesidibus Regionum Tribunalium, Judicibus M. R. C. Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Cons. Regii Patrimonii, Advocatis Fiscalibus, Judicibus Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae, et Procuratoribus Fiscalibus, nec non Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vicecomitibus, Baronibus; eorumque Gubernatoribus, caeterisque demùm dicti Regni Officialibus majoribus, et minoribus quocumque Officio, Titulo, autoritate, vel potestate fungentibus, praesentibus; et futuris, cui; vel quibus praesentes praesentatae fuerint, aut quomodolibet pervenerint Consiliariis, et fidelibus Regiis dilectis salutem. Avendosi per isperienza visto quanti inconvenienti, e confusioni abbia causato al

¹² Raymundettum R., *Regni Siciliae Pragmaticarum sanctionus*, Venetiis, 1574, Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace, DOP.SCOM. 510.1, Tomus Primus, Titulus LXIII, Pragmatica unica, p. 202.

¹³ Testa F., *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt*, Panormi 1743, Tomus secundus, *Philippus I. Rex Siciliae Capitula*, Cap. LXV, p. 281-282.

commercio del Regno la diversità di pesi, e misure, che in esso s'hanno usato, ed al presente s'usano, per lo che diverse volte il Regno in Parlamento ha supplicato si remediano questi inconvenienti; Noi informata di tutto ciò, volendo darvi oportuno rimedio, con deliberatione del Sacro Consiglio con la presente Pragmatica, la quale si dovera perpetuamente osservare, provendiamo, e comandiamo, che da qui innanti li pesi, e misure in tutto il Regno siano in una medesima forma del modo, che siegue.

Prima, che nelli Valli, Città, Terre, Carricatori, e in tutti luoghi del Regno la Salma di frumento, orgio, legumi, ed altri qualsivoglia frutti, e qualsivoglia altra cosa, che si suole misurare à Salma, Tummino, e Mondelli, che s'abbia à misurare alla Salma generale di sedici Tummina, ed ogni Tummino di quattro Mondelli, ed il Mondello di quattro misure, secondo l'esempio, che si farà fare, et di sotto si esprimerà, e così à fatto la Salma grossa, ed ogn'altra sorte di misura del Regno.

Tutti sorti di drappi di seta, panni, tele, ed altre cose, che si misurano à canna si debbiano misurare in tutto il Regno con canna d'otto palmi, che ogni palmo si divida in dodici parti eguali, che si chiamano onze, ed ogni onza cinque cochi d'orgio per lo più largo conforme all'originale, che appresso si dirà, e si farà fare.

Tutte quelle cose, che si pesano, tanto grosse, come sono Pane, Biscotto, Carne, Formaggio, Cascavalli, Pescami, Salumi, Frutti, Pasta, Lino, Lana, Mele, ed altre simili, quanto cose delicate, come sono Seta, Zuccaro, Spetiarie, ed altre cose simili, ed anco Oro, ed Argento si debbiano pesare in tutto il Regno con una medesima sorte di peso, senza differenza alcuna cioè, che il Cantaro sia Cento Rotuli, il Rotulo trent'onze, l'Onza otto dramme, la Dramma sessanta Cochi di frumento, la libra sia dodici Onze delle sudette d'otto dramme l'una. E Permettiamo, che l'Argentieri possano usare li cochi, e trapesi, che suoleno cioè, che sedici cochi di frumento faccino un trapeso, e trenta trapesi un'onza, e che li Speciali possino anco usare li loro scropoli, che ogni scropolo sia di venti cochi, e che tre scropoli faccino una dramma, otto dramme un'onza, dodici onze una libra, due libre, e mezza un Rotulo, e Cento Rotuli Un Cantaro, secondo la forma, che si farà, ne possa esser più, ne manco in nessuna sorte di robbe, ne in nessun luogo del Regno.

Le cose liquide, che si vendono à misura, che il quartuchio sia uniforme per tutto il Regno, secondo l' esempio, che sotto si dirà, e si farà fare, e così lo mezzo quartuchio, ed ogni quartara di vino, ò acito sia di venti quartuchi, ogni Barlire di dui Quartare, ò quaranta quartuchi, ed una Botta di dodici Barliri, e così si misura per tutto il Regno, cessando totalmente la misura di salme, ed ogn'altra sorte di misure, e l'oglio, che se bene si nomina con nome di peso l'effetto è di misura, ed il rotulo, mezzo rotulo , quarto , terzo, etc. altre misure doverà essere della forma, che è detto delli quartuchi, e mezzi quartuchi conforme alla forma, che si farà fare, e si dichiara,

che dieci rotuli facciano un Cafiso, e dieci Cafisi facciano un Cantaro, e così tutti altri sorti di misure.

Ed accioche per l'avvenire quest'Ordine si osservi perpetuamente, si comanda, che di tutte sorti di misure, e pesi sudetti se vi facci un'esempio di metallo reforzato, atto à durare molto tempo, bullato con l'Armi Reali, il quale s'abbia da conservarsi nel Tribunale del Real Patrimonio, due altri consimili essempii si conservino per ogni Valle, cioè nella Valle di Mazara, uno in Palermo, e l'altro in Xacca, nel Valdeмона, uno in Messina, e l'altro in Nicoxia, nel Val di Noto, uno in Catania, e l'altro in Piazza, quali si conservino nell'Archivio di Giurati delle dette Città, e con quelli si agiustino li pesi, e misure, che hanno l'Agiustarori delle sudette, ed altre Città, et Terre del Valle, li quali agiustino con essi essempii alli tempi soliti, tutti l'altri pesi, e misure delle loro Città, e Terre, e Distretto, et tutti si provedano di novi pesi, e misure agiustati, e bullati secondo la forma della presente Prammatica, cessando tutti l'altri pesi, e misure antiche.

E questa Prammatica s'abbia d'osservare, e cominci ad obligare dal primo di Gennaro prossimo venturo dell'Anno 1602. ed ogni persona, che venderà, comprerà, contratterà, consignerà, peserà, ò misurerà dal detto giorno primo di Gennaro in poi con pesi, e misure differenti delli sudetti, come sopra ordiniamo, e comandiamo, che incorra nella pena d'onze quaranta applicata, cioè le due terze parti al Regio Fisco, e l'altra terza parte al denuntiatore, che verificherà la controventione, ed oltre s'intendano incorrere, ed esser incorsi nelle pene contenuti nelle Leggi Comuni, Prammatiche, Capitoli, Constitutioni, ed altre pene corporali riservate all'Arbitrio Nostro, secondo il caso, ed il Fisco possa principalmente agere, restando medesimamente in sua firmirà le pene imposte contra quelli, che usano pesi falsi, ò non agiustati, ò bullati.

In ogni Città, e Terra del Regno s'abiano d'eligere per Consiglio nella prima Festa, che occorrerà quattro giorni, doppo che li sarà pervenuta à noticia la presente Prammatica cinque Deputati, persone virtuose, ed abili, le quali debbiano fare scandaglio della differenza, sia tra li pesi, e misure, che innanzi questa Prammatica si usavano, e quelli, che ora si stabiliscano, e ridurre alli pesi, e misure, che in questa Prammatica si stabiliscono li prezzi detti ragioni, ò Gabelle, che conforme alle misure, e pesi antichi si pagavano, augmentandoli, ò diminuendoli conforme alla differenza di augmento, ò diminutione, che tra l'uno, e l'altro peso, e misura vi sarà tal, che in effetto venghi à pagarsi proportionatamente in virtù di questi pesi, e misure, tanto prezzo, dritto, ragioni, ò Gabella, quanto se ne pagava con l'altri, che prima si usavano, e detto scandaglio fra un mese doppo dell'elettione sudetta li Deputati l'abbiano da compiere, e mandarlo à Sua Eccellenza, e Real Patrimonio per riconoscersi, ed ordinare quello, che parerà; Vi diciamo per questo, e comandiamo

expresse, che la presente nostra Prammatica Sancione, e tutte le cose in quella contenute, debbiat ad unguem eseguire, complire, ed osservare, e fare per ogn'uno eseguire, complire, ed osservare inviolabilmente giusta la sua forma, continenza, e tenore non facendo, ne permettendo si faccia il contrario, si la gratia di Sua Real Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille applicanda al Regio Fisco, quibus imponi potest. Data Panormi die xxx Augusti xiiij. indict 1601.

EL DUQUE DE NAGERA.
DUQUE DE MAQUEDA.

Don Modestus Gambacurta P.	Joannes Franciscus Rao P.
Gomez de Amescua Consultor.	
Giorgius Faya.	
Azzolino Lercaro.	D. Marianus M.R.
Bernardo Deliermo T.G.	
D. Antonius Claramonte.	Rutilius M.R.
D. Nicolaus Intrigliolus.	Blancus M.R.
Domitius Patti.	De Blaschis M.R.
Francesco Colle.	D. Marius Gambacurta M.R.
D. Marius de Gregorio F.P.	De la Vega Conservator.
Joãnes Garlanus Protonotarius.	Vitus Sicomus F.P.
Vitus Lombardo.	Spinola M.P.
Horatius Vannius.	
Lucio Denti.	

Dominus Vicereus, et Generalis Capitaneus mandavit mihi Joanni Gariano Prot. et vidimus omnes de Sacro Regio Consilio praesentes in Curia¹⁴.

XV

Ferdinando III

Essendo Noi condiscesi con soddisfazione del Real Animo Nostro alle istanze dell'ultimo general Parlamento, ordinate ad impetrare una Legge, che stabilisse in tutto il Regno UNIFORMITÀ DI PESI, E MISURE; ci piacque erigere una Deputazione composta de' tre benemeriti Professori di questa Nostra Università,

¹⁴ Cesino Fogletta I., *Pragmaticarum Regni Siciliae*, Panormi, 1700, Biblioteca comunale di Palermo, XXXIII F 9, Tomus Tertius, Titulus XIX, Pragmatica unica, p. 221-224.

Piazzì, Balsamo, e Marabitti, incaricata di presentarci un piano di Uniformità di Pesi e Misure, semplice, chiaro, e adatto alla intelligenza comune. Ora essendocisi da essa rappresentato, che aumentandosi di poco l'attuale Palmo, o sia restituendosi là sua originaria lunghezza all'antico Palmo Siciliano, tutte le altre misure di questa Città formerebbero un solo, ed unico sistema: e che siffatto sistema, giusta ogni verisimiglianza, ordinato altre volte, e generalmente introdotto, solo per le vicende de' tempi fosse stato alterato, e così caduto in obliuione; è Nostra Sovrana Volontà, che il proposto sistema di Uniformità sia eseguito in tutto questo Nostro fedelissimo Regno, e nelle sue adjacenze: ed in conseguenza ordiniamo, e comandiamo quanto siegue:

I. Dal primo di Gennajo 1811, in poi PESI E MISURE SARANNO SEMPRE LE STESSE, ED UNIFORMI IN TUTTO IL REGNO, senza differenza da Vallo a Vallo, e da Città a Città, derogando colla presente Legge ad ogni uso, consuetudine, o privilegio in contrario; ed annullando la disposizione de' Capitoli del Regno del Re Federico di Aragona, quelle del Re Alfonso, le Prammatiche posteriormente pubblicate, e le lettere Circolari del Nostro Consiglio Patrimoniale del 1731, 1756, 1758, 1776 ec.

II. Non potrà alcuno valersi di altri pesi, nè di altre misure, che delle quì sotto descritte, giusta il sistema, e gli Esemplari-Maestri della Canna, e della Catena per la misura delle terre: del Cubo vacuo del Palmo del Rotolo e sue parti, a Noi presentati dalla Deputazione anzidetta.

MISURE DI LUNGHEZZA

Il *Palmo*, che si divide in once dodici; l'*Oncia* in dodici linee; la *Linea* in dodici Punti; il *Passetto* di palmi due; la *Mezza-canna* di palmi quattro; la *Canna* di palmi otto; la *Catena* di canne quattro; la *Corda* di catene quattro; e il *Miglio* di corde quarantacinque.

MISURE DI SUPERFICIE

Il quadrato del palmo, e i diversi suoi multipli, indicati coi nomi di *Quartiglio*, *Quarto*, *Carozzo*, *Mondello*, *Tumolo*, *Bisaccia*, *Salma*.

Il *Quartiglio* è la canna quadrata, il *Quarto* quattro canne quadrate; il *Carozzo* sedici; il *Mondello* sessantaquattro; il *Tumolo* ducento cinquantasei; la *Bisaccia* mille e ventiquattro, e la *Salma* quattro mille novantasei canne quadrate.

MISURE DI CAPACITA' PEGLI ARIDI

Il Cubo vacuo del palmo detto *Tumolo*, la Bisaccia di quattro tumoli, la *Salma* di sedici, e le parti nelle quali si divide il tumolo denominate *Mondello*, *Carozzo*, *Quarto*, *Quartiglio*, ciascuna delle quali è la quarta parte della sua precedente.

MISURE DI CAPACITA' PE' LIQUIDI

Il Cubo stesso del palmo detto *Quartara*, o *Mezzo Barile*; il *Barile* di due quartare, la *Salma* di otto barili, e la *Botte* di trentadue uguale al cubo della mezza-canna. Il *Quartuccio* ventesima parte della quartara, la *Caraffa* metà del quartuccio, ed il *Bicchiere* metà della caraffa.

PESI

Il *Rotolo*, che (preso un medio dopo molti saggi) corrisponde alla quantità di materia, o peso di un quartuccio di olio di Ulivo lampante: 1' *Oncia* trentesima parte del rotolo: la *Libbra* di dodici oncie; la *Dramma* ottava parte dell'oncia; lo *Scrupolo* terza parte della dramma; il *Grano*, *Dinaro* o *Coccio* ventesima parte dello scrupolo; l' *Ottavo* ottava parte del grano, o coccio; e finalmente il *Cantaro* di cento rotoli.

III. Questo sistema si ordinerà, e disporrà in cinque Tavole distinte, che si pubblicheranno colle stampe in uno, ed unico foglio, onde renderne facile e comune l'intelligenza. Li Campioni poi, o Esemplari-maestri, quegli stessi a Noi presentati, cioè la Canna in ferro, e a rincontro, la Catena per la misura delle Terre, similmente in ferro, il Cubo vacuo del palmo in marmo, ed il Rotolo colle sue parti in porfido, affinché mai non abbiano a smarrirsi, o alterarsi, nè mai si possa dubitare della loro integrità, e originalità, terminato che sarà quanto rimane a farsi, saranno rinchiuse in una, o più casse a tre chiavi, delle quali una verrà consegnata, ed affidata all'Arcivescovo, un'altra al Presidente del Tribunale del Real Patrimonio, e la terza al Pretore; e le casse colle convenienti solennità si deporranno, e conserveranno nel Tesoro della Cattedrale di Palermo.

IV. La Deputazione de' pesi e misure farà consegnare, eseguiti sugli esemplari finora descritti 1.° A tutte le Università del Regno la Mezza-canna di ferro, ed il Rotolo colle sue divisioni in bronzo, 2.° A Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Girgenti, Mazzara, Castrogiovanni, e Nicosia, oltre i pesi, e Mezza-canna comune, altra Mezza-canna a martelletto, la Catena, un vaso di marmo, uguale in capacità al Cubo vacuo del palmo (misura comune così del Tumolo, come della Quartara) ed altro vaso simile alla capacità del Quartuccio, co' quali nel modo più facile, spedito, e

sicuro, si potranno regolare tutti i Tumoli, Quartare, Quartucci ec. 3.° A Palermo, a Messina, e a Catania si darà ancora la Canna in ferro, ed a incontro, i pesi in Porfido, e la Mezza-canna in Bronzo, la quale dovrà inserirsi in lapide di Marmo con la conveniente iscrizione, ed esporsi a pubblico comodo e regolamento nelle rispettive Aule Senatorie delle dette Città.

V. In ciascuna delle nove summentovate Città vi sarà una Deputazione composta dal Sindaco, e da altri tre, cioè da una Dignità ecclesiastica, e da due persone secolari distinte per probità, ed intelligenza, le quali verranno elette dentro quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e rinnovate ogni quattro anni; facendosi la elezione, e rinnovazione nel modo, e forma, che si pratica pei Senatori, Giurati, ed altri Ufficiali civici delle Comunità del Regno. Sarà cura di tale Deputazione di vegliare alla conservazione de' pesi, e misure, ed al pareggiamento così degli uni, come delle altre.

Alle Deputazioni di Palermo, di Messina, e di Catania, incaricate della conservazione, e del pareggiamento delle misure, comandiamo, che si aggiunga un Professore di Geometria, un Agronomo, ed un Agrimensore per l'esame di coloro, che vorranno la patente di pubblici Agrimensori. E perchè la cosa proceda ordinatamente, incarichiamo la stessa Deputazione de' tre Professori Piazzì, Balsamo, e Marabitti, di presentarci dentro due mesi un piano del modo, come debba farsi lo esame, e di ogn'altra cosa, che giudicherà convenevole, per affidare a mani sicure un oggetto di tanta importanza. Non intendiamo però pregiudicare con queste disposizioni a coloro, che hanno ottenuto da noi, e dai nostri antecessori Regnanti la facoltà di dare la Patente di Agrimensore, la quale potranno anche per l'avvenire dare alle persone esaminate, e trovate idonee dalle Deputazioni stabilite, ed in vista de' certificati, che quelle faranno della loro approvazione.

VI. Le altre Comunità del Regno prima dei mese di Dicembre 1810, o sia un mese prima, che la presente legge dovrà essere in osservanza, saranno tenute indirizzarsi a quella delle suddette diverse Città, che loro tornerà più comoda, onde ottenere a proprie spese il tumolo, ed il quartuccio, per le Comunità Demaniali in rame battuto, per le altre il Tumolo a loro scelta, o in rame battuto, o in legno; ed il quartuccio, o in rame battuto, o in terra cotta: e farli pareggiare coi vasi di pietra sopra accennati, sotto la ispezione della Deputazione, cui si pagheranno tarì sei. Del che dovrà farsene atto pubblico dal Maestro Notaro, e rimmettersene copia autentica alla Deputazione di Palermo. Gli Agrimensori saranno similmente tenuti a farsi fare la catena di ferro per loro uso proprio, pareggiarla co' Modelli, e ritrarne fede autentica dalla Deputazione, a cui si saranno diretti.

VII. Il Tumolo, il Quartuccio così aggiustati, unitamente alle altre misure, cioè alla Mezza-canna, Rotolo, e sue divisioni, si conserveranno gelosamente nel rispettivo

archivio pubblico di ciascuna Università, sotto la personale responsabilità del Sindaco, e del primo Giurato o Senatore.

VIII. Con questi pesi, e misure i Giurati, o Senatori di ogni Città, e Terra nel mese di Agosto faranno aggiustare i pesi, e le misure de' pubblici Aggiustatori, Acatapani, Pesatori, Tumolieri, Canneggiatori ec. Li Giurati medesimi, o Senatori ogni quattro anni compareranno le loro misure con quelle di una delle Città, che hanno Deputazione; e queste Deputazioni ogni prima Ind. incominciando da quella, che cade al primo Settembre 1827 le compareranno colle misure, e pesi, che si conservano nel Tesoro della Cattedrale di Palermo. Di tutti i quali pareggiamenti si dovrà farne sempre atto pubblico a spese delle rispettive Comunità.

IX. A norma de' Capitoli del Regno i Giurati, o Senatori delle Città, o Terre cureranno, che i pubblici Aggiustatori, Tumolieri, Canneggiatori ec. coi pesi, e misure verificate come sopra, nel corso di otto giorni, prima che sia per porsi in esecuzione la presente Legge, aggiustino i pesi, e le misure dei Bottegai, Magazzinieri, e Venditori di qualsisia genere: rinnovino tale aggiustamento ne' tempi soliti, secondo quanto trovasi disposto nelle Prammatiche, e nei particolari stabilimenti di polizia; e vegliano similmente, giusta il loro istituto, perchè le misure commerciali si conservino sempre esatte, senza però, che sia loro permessa la visita domiciliare delle persone, che non esercitano mercatura così in Città, come in Campagna.

X. Riguardo ai Caricatori, Segrezie, Dogane e pubbliche amministrazioni sarà cura delle persone, che ne saranno incaricate, e ne hanno la soprintendenza, di pareggiare le misure, e i pesi, de' quali si servono, coi modelli di una delle Città, che hanno Deputazione; e scrupolosamente vegliare perchè si conservino sempre esatte.

XI. La corda per la misura delle Terre, propria di ciascun luogo, si ridurrà alla corda di canne sedici: così ogni altra misura, o peso oggi in uso, e riconosciuta, e stabilita dal Governo, dovrà ridursi alle misure, e ai pesi qui stabiliti. I diritti Regj, e Fiscali, le imposizioni, prestazioni, canoni, gabelle, censi, e simili di qualunque provenienza, sieno in denajo, sieno in generi, che possono variare col variar delle misuri, si dovranno similmente ragguagliare secondo la riduzione delle misure istesse, onde ciascuno sia per la stessa estensione di terreno, sia per altra causa qualunque, nè paghi, nè riceva più, o meno di quanto prima, secondo le antiche misure riceveva, o pagava.

XII. Perchè simile riduzione possa farsi sollecitamente, e con esattezza, ordiniamo, e comandiamo a tutte le Università del Regno, e nelle nove Città soprannominate, nelle quali è stabilita una Deputazione di pesi, e misure, ordiniamo alle Deputazioni medesime, che debbano, come ne saranno richieste trasmettere in Palermo alla Deputazione dei pesi, e misure, i pesi, e le misure, delle quali si servono; cioè il

Rotolo, e sue parti, il Quartuccio, il Barile, il Tumolo, la Canna, la Mezza-canna, la Corda, e qualunque siasi altro peso, o misura presso loro in uso, una dichiarazione del modo, come si servono dei medesimi, ed una nota delle prestazioni, o imposizioni, qualunque esse sieno, che, dipendendo da misure, possono variare col variare di queste; il tutto sigillato, ben custodito, ed autenticato con atto pubblico. Per le quali cose non avranno a soffrire alcun dispendio; volendo Noi, che ciò si faccia a spese della Deputazione del Regno sul *Conto non assegnato*.

XIII. La Deputazione come riceverà questi pesi e misure, e le notizie necessarie, verrà formando le Tavole corrispondenti di riduzione, così per le Terre dall'antica alla nuova Corda come per ogni altra cosa, che si giudicherà opportuna, e convenevole; e le rassegnerà a Noi per l'approvazione acciocché in seguito vengano pubblicate colle stampe, e facciano parte integrante della presente legge.

XIV. Ove nel corso dell'anno 1811 insorgessero delle difficoltà intorno all'uso, ed intelligenza delle Tavole, o ad altro qualunque siasi articolo della presente legge, le parti interessate, o i Tribunali, innanzi ai quali verrà fatta qualche istanza su tale materia, si dirigeranno a noi per via della nostra Real Segreteria di Azienda, riserbandoci d'incaricare la stessa Deputazione, ch'è stata incombenzata di questo lavoro, affinché sollecitamente, e senza alcun dispendio delle parti, presenti i necessari rischiaramenti. Al quale oggetto vogliamo, che la Deputazione medesima composta dei tre Professori Piazzì, Balsamo, e Marabitti continui sino a tutto Dicembre 1811.

XV. Dal giorno, che questa legge comincerà ad obbligare, i Sensali non potranno intervenire, o assistere a qualsivisia contratto che non sia coi pesi, e le misure ora stabilite. I Notai similmente nella stipulazione di contratti nuovi, o pubblicazione di Alberani saranno tenuti valersi delle stesse denominazioni, e misure: e nella rinnovazione di antichi contratti, la misura de' terreni espressa nella corda de' tempi passati, propria di ciascun luogo, dovranno ridurla alla nuova secondo le Tavole. Gli Agrimensori non potranno misurare terreni, che colla corda di canne sedici, nè servirsi, di altro mezzo, che della Catena di ferro di Canne quattro secondo il modello. Gli Argentieri marcheranno il peso così dell'oro come dell'argento in once, mezz'once, dramme, scrupoli, grani, e ottavi; nè potranno più valersi del *Trappeso*, dianzi usato. Generalmente non si potrà contrattare con altri pesi, e misure, che con quegli espressi in questa legge, sotto pena di nullità di contratto, ed ai Sensali, Agrimensori, e Notai della sospensione del loro officio. I Venditori poi, Mercanti di qualunque genere, Bottegai, Magazzinieri ec. che continueranno a servirsi delle antiche misure, e pesi, difforni dalli qui ordinati, incorreranno le stesse pene, a cui secondo le Prammatiche soggiacciono coloro, che si valgono di misure, e pesi alterati, e falsi.

XVI. Qualunque contratto, vendita, mutuo, permutazione, qualunque consegna, o altro simile, che sarà stato fatto prima di quest'epoca, non potrà impugnarsi, o sottoporsi ad esame in giudizio pel sol motivo, o pretesto, che le misure antiche non erano esatte. Quindi sarà rigettata qualunque petizione di tal genere, quante volte si dimostri, che il contratto, la vendita, il mutuo, la permutazione, la consegna, o simile, sia stato fatto nelle usate, e dovute forme.

XVII. Tutti i pubblici Venditori dovranno tenere appese nelle proprie Botteghe, Magazzini, e Fondachi le cinque Tavole de' nuovi pesi, e misure, stampate in un solo foglio; ed i Notai similmente, oltre le Tavole suddette, dovranno tenere ancora le Tavole di riduzione, che verranno in seguito pubblicate.

XVIII. La presente legge avrà la sua piena osservanza, come in principio si è da noi ordinato, all'incominciamento di Gennajo 1811, prima del qual tempo dovranno essere pubblicate le anzidette Tavole di riduzione, e consegnate le nuove misure a tutte le Comunità, secondo abbiamo stabilito negli articoli precedenti.

E perchè questa nostra legge si abbia per legge perpetua, ed inviolabile, e sia puntualmente eseguita in tutte le sue parti in questo nostro Regno, ordiniamo, che firmata di nostro proprio pugno, e sottoscritta dal nostro Segretario di Stato, Casa Reale, Azienda, e Commercio, si rimetta al nostro sacro Consiglio, il quale, onde venga a notizia di ognuno, la farà pubblicare nelle solite forme, e registrare da chi, e dove convenga, e ne curerà esattamente la esecuzione. Palermo 31 Dicembre 1809.

FERDINANDO III BORBONE¹⁵

¹⁵ *Codice metrico-siculo diviso in due parti*, Catania, 1812, Parte Prima, pp. 23-31.